



COMUNICATO STAMPA n. 68/26

Lussemburgo, 7 maggio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-747/22 | INPS (Assistenza sociale e accesso all'occupazione – Discriminazione indiretta)

Accesso alle prestazioni sociali e all'occupazione: un requisito di residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale

A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia è stato revocato il «reddito di cittadinanza» (prestazione sociale accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo) dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che egli non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano. Egli ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se detto requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri.

La Corte dichiara che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all'occupazione sia di diritto a un reddito minimo. Sebbene tale requisito sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, esso incide principalmente sugli stranieri. Tale disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo. Essa costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'Unione.

Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il «reddito di cittadinanza», una prestazione sociale accompagnata da misure di inserimento lavorativo e sociale. La concessione di tale prestazione era subordinata al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

A seguito di un controllo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha constatato che tale requisito non era soddisfatto. Ha quindi cessato il versamento del sussidio a tale beneficiario e ha richiesto il rimborso delle somme indebitamente percepite.

L'interessato ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano, sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. A sua volta, l'INPS ha sostenuto che tale reddito non era destinato a coprire un bisogno primario, ma rientrava nelle politiche occupazionali e di integrazione, il che giustificava l'esigenza di un legame effettivo con il territorio italiano.

Ritenendo tale requisito potenzialmente discriminatorio e sproporzionato, il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia per verificarne la conformità al diritto dell'Unione.

La Corte constata, in primo luogo, che **il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all'occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali¹, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch'essa soggetta a questo stesso principio².**

In secondo luogo, **il requisito della residenza di dieci anni**, sebbene applicato in modo identico ai cittadini dello Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, **incide principalmente sugli stranieri e costituisce una**

discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, che è, in linea di principio, vietata.

In terzo luogo, la Corte ritiene che **tale requisito non sia obiettivamente giustificato** dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificerebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale.

La Corte rileva a tale riguardo che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l'istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato.

Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all'occupazione e le prestazioni sociali essenziali, quali il «reddito di cittadinanza», il diritto dell'Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell'Unione. Orbene, la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell'Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari.

Infine, subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato è contrario all'obiettivo del diritto dell'Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo paese d'origine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Ciò si evince dall'articolo 26 della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

² Come precisato all'articolo 29 della direttiva 2011/95.